



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

INDICAZIONI PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DI RIPRODUZIONE ANIMALE

Le attività di:

- Stazioni di monta naturale pubblica e/o privata
- Centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato
- Stazioni di inseminazione artificiale pubblica per gli equini
- Centri di produzione embrioni
- Gruppi di raccolta embrioni
- Recapiti

sono regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. n. 403/00 e sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale Agricoltura. Per informazioni consultare la pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnica-pascoli-apicoltura/riproduzione-animale>

La domanda di autorizzazione per la gestione di una stazione di monta naturale pubblica è presentata al Settore Agricoltura della Provincia competente per territorio utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione zootecnica del portale regionale dell'agricoltura al seguente indirizzo web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnica-pascoli-apicoltura/riproduzione-animale>

La Provincia provvederà ad inviare copia della richiesta al Servizio Veterinario ASL competente per territorio per il rilascio del nulla osta igienico sanitario. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al possesso dei requisiti previsti per le stazioni di monta all'art. 3 del D.M. 403/2000.

Il Settore Agricoltura della Provincia effettua l'istruttoria entro 60 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta, ivi compresa la certificazione dell'autorità sanitaria competente, e la trasmette alla Direzione Regionale Agricoltura .

La Direzione Regionale Agricoltura, rilascia entro 15 giorni il provvedimento o il diniego dell'autorizzazione.

L'autorizzazione ha durata quinquennale, non è cedibile, è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio, e riporta il codice univoco sul territorio nazionale.

La Direzione Regionale Agricoltura può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6 del D.M. n. 403/00, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

I riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina e equina, per essere adibiti alla riproduzione, devono risultare iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico o al registro dei suini riproduttori ibridi e soddisfare le condizioni indicate agli artt.1, 4, 5 e 18 del D.M. n. 403/00, rispettivamente per la monta naturale privata, pubblica e per la produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale.

Borgosesia 02/04/2020